

N. R.G. 2427/2018



**Il Tribunale di Firenze**

**Sezione Protezione Internazionale**

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. ssa Luciana Breggia	Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro	Giudice
Dott. ssa Caterina Condò	Giudice Relatore

riunito nella camera di consiglio, in data 24.04.2019;

nel procedimento introdotto da

**[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.to Tiziana Pedonese**

**ricorrente**

contro

**Ministero Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della  
Protezione Internazionale di Firenze,**

**convenuto**

e

con l'intervento

**dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze,**

a seguito dell'udienza in data 18.04.2019 davanti al Giudice relatore, ha emesso il seguente

**DECRETO MOTIVATO**



**ex art. 737 cpc**

visto il ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 avverso la decisione in data 23.10.2017 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, che ha respinto l'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, e non ha riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria al ricorrente;

**rilevato che,**

**per quanto concerne il procedimento davanti alla Commissione Territoriale e  
l'audizione giudiziale,**

alla Commissione Territoriale l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere cittadino guineano, [REDACTED] a Boke; di religione musulmana e di etnia pular, egli ha riferito di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato come agricoltore ed elettricista, quando si trovava in Guinea. Nel 2008 il padre veniva a mancare e il ricorrente ereditava il suo patrimonio; la famiglia [REDACTED] originariamente vicina al padre, era interessata al terreno ereditato. Il ricorrente interrompeva gli studi e tra il 2011 e 2012 seguiva un corso di formazione professionale per elettricista; dopodiché iniziava a lavorare per una società di costruzioni e con i soldi che guadagnava apriva un piccolo ristorante a Boka, nel quale lavorava con la moglie. Dato che i guadagni non erano alti, egli decideva di richiedere alla famiglia [REDACTED] di liberare il terreno che nel frattempo aveva coltivato, così da venderlo a un compratore interessato. I [REDACTED] però si opponevano e minacciavano il ricorrente. Così il richiedente si rivolgeva al capo villaggio, il quale tentava infruttuosamente la mediazione tra le parti. Un giorno uno dei figli dei [REDACTED] picchiava il ricorrente, il quale quindi si recava nuovamente dal capo villaggio e otteneva un'attestazione del proprio titolo. In seguito si rivolgeva alla polizia ma non riceveva adeguata tutela e veniva invitato a parlare nuovamente con la famiglia [REDACTED]. Il giorno in cui il compratore si presentava per concludere l'affare, alcuni membri della famiglia [REDACTED] picchiavano il ricorrente. Questi andava dalla polizia, che gli consigliava di recarsi in ospedale; vi rimaneva circa una settimana per essere ricoverato. Un giorno, il 20 maggio, il richiedente tornava sul terreno e veniva nuovamente aggredito da uno dei figli della



famiglia ██████ Nel difendersi, egli feriva il membro della famiglia ██████, la polizia interveniva dietro segnalazione e lo incarcerava. Il 29 maggio sera, mentre il ricorrente era ancora in carcere, nel villaggio si svolgeva una manifestazione popolare a causa del diffondersi del virus ebola e i manifestanti per protesta scardinavano le porte della prigione. Egli ne approfittava per fuggire e si recava a Bintimodya dalla moglie. La madre gli consigliava di andare in Libia dallo zio, così egli chiedeva dei soldi alla moglie e con la propria auto si spostava in Mali, Burkina Faso, Niger e Libia;

la Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale, ritenendo che la vicenda narrata dal richiedente attenesse a contrasti tra privati per questioni fondiarie, non idonei ad integrare la fattispecie di cui alla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Inoltre, gli accadimenti riferiti e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentivano di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 d.lgs. 251/2007. In ultima analisi, la Commissione Territoriale ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998;

a sostegno del ricorso, la difesa ha allegato la violazione degli artt. 14-17 d.lgs. 251/2007, a violazione degli artt. 5 comma 6, 19 comma 1 e 20 del d.lgs. 286/1998, e dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008 e ha insistito per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria al ricorrente;

il P.M. ha espresso un parere in data 07.03.2019, in sintonia con la decisione della Commissione, rilevando preliminarmente che l'impugnazione dovesse ritenersi inammissibile per tardività in quanto presentata oltre il termine di legge ex art. 35-*bis* comma 2 d.lgs. n. 25/2008, e inoltre sostenendo come non fossero emersi elementi tali da fondare il riconoscimento dello *status* di rifugiato e come la situazione rappresentata dal richiedente non configurasse l'ipotesi di un danno grave, così come delineato dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, dal momento che il racconto del richiedente si presentava lacunoso e contraddittorio, privo di riscontro istruttorio e di corrispondenza con le informazioni relative alla situazione del Paese di origine. Inoltre ha ritenuto che non



ricorressero i presupposti per la concessione di uno dei permessi di soggiorno tipizzati dall'art. d.lgs. 286/8918, dagli artt. 19 comma 2, 20-bis, 22 comma 12-quater, 42-bis, né fossero ravvisabili gli estremi per ricorrere alla "protezione speciale" di cui all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008; ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso;

la Commissione Territoriale si è costituita producendo i documenti rilevanti per il procedimento ma senza depositare una memoria difensiva;

all'udienza del 18.04.2019, in sede di audizione davanti al Giudice, il ricorrente ha confermato quanto già riferito alla Commissione, nei seguenti termini:

*"Come si chiama? Quando è nato?"*

R: Mi chiamo [REDACTED]

*-Conferma di essere comparso davanti alla Commissione Territoriale di Firenze, e di aver reso delle dichiarazioni sulle ragioni della sua partenza dal suo Paese di origine?"*

R: Sì confermo, eccetto che per il fatto che devo precisare di essere nato in Guinea Conakry il 2 febbraio 1995

*-Da dove viene?"*

R: Vengo da Boke

*-Quando e perché ha lasciato il suo Paese?"*

R: Non ricordo il giorno, comunque sono partito nel gennaio 2016. Mio padre è morto e mi ha lasciato un'eredità; prima che lui morisse, la famiglia [REDACTED] coltivava quella terra. Quando ho terminato gli studi, ho ottenuto un contratto come elettricista, che è terminato dopo otto mesi, quindi ho aperto un bar con mia moglie. Quando mi sono reso conto che l'attività non funzionava, ho deciso di andare a lavorare come dipendente in un'azienda, come elettricista; in Africa alcune persone chiedono soldi per assumerti, si tratta di mafia. Allora io ho deciso di vendere il terreno che mio padre mi aveva lasciato, per racimolare i soldi necessari; io credevo che fosse semplice vendere e che la famiglia [REDACTED] lasciasse facilmente il terreno, almeno quella parte che coltivavano loro, non avendo altri terreni disponibili da coltivare. Quando sono andato dalla famiglia [REDACTED] a comunicare che avrei venduto il terreno, il capo famiglia si è opposto, quindi sono andato dal Sindaco e lui mi ha consigliato di risolvere la cosa in famiglia, parlandone, ma non è stato risolto nulla, quindi il Sindaco ha firmato un foglio per andare dalla Polizia; però il



Commissario era un parente dei [REDACTED] ed anche lui ha consigliato di risolvere la cosa parlandone, ma la soluzione non è stata trovata. A quel punto ho comunicato al Sindaco che non c'era soluzione, quindi sono andato nei pressi del terreno ed ho trovato tre figli del signor [REDACTED] volevo misurare il terreno perché avevo cercato un acquirente. E' nata una discussione anche violenta, con i figli di [REDACTED] loro mi hanno picchiato, e sono stato in ospedale una settimana; l'infermiera mi ha rilasciato un certificato che è stato portato dal Giudice per attestare che io avessi subito un'aggressione da parte di tre persone. Quando sono uscito dall'ospedale ho chiamato l'acquirente per stabilire un giorno in cui trovarci per mostrargli il terreno; abbiamo stabilito un giorno, e un figlio di [REDACTED] mi ha trovato sul terreno, abbiamo litigato ed io l'ho ferito, è stata chiamata la Polizia, ma il Capo conosceva benissimo la situazione, l'intenzione era quella di frapporre degli ostacoli alla vendita del terreno. La Polizia mi ha portato in carcere in caserma, ma dopo tre giorni sono stato mandato in un altro carcere più grande; il problema era quello per cui avrei dovuto attendere anche tre mesi prima di poter avere udienza, tuttavia la mia situazione non veniva risolta dalle Autorità, mentre gli altri detenuti riuscivano a trovare più facilmente una soluzione. Le guardie carcerarie mi facevano lavorare nel cortile ed avevo le catene ai piedi, per non scappare. L'anno prima si era diffusa l'Ebola in Guinea Conakery, e nella città in cui si trovava il carcere era stata organizzata una manifestazione, sostenendo che il virus dell'Ebola non fosse un problema reale. Durante la manifestazione, ci sono stati degli scontri con la Polizia, quindi nella confusione siamo riusciti ad evadere. Quando sono uscito, ho chiamato mia moglie, ma lei si trovava a Madina Borboff, quindi sono andato dai genitori di mia moglie, volevo raccogliere un po' di soldi per lasciare il Paese

-Cosa temeva?

R: Non mi sentivo al sicuro, temevo che mi ritenessero responsabile della manifestazione, visto che c'erano stati scontri. In più avevo capito il mio problema: se fossi stato mandato in un carcere più grande, per me sarebbe finita

-Che percorso ha fatto per arrivare in Libia?

R: Sono andato in Mali, poi in Burkina Faso, in Nigeria, e poi sono arrivato in Libia, dove sono rimasto circa un mese, da mio zio che viveva lì. Mia madre mi ha consigliato di andare in Libia, ma lì la situazione era pericolosa e mio zio è morto; io lavoravo come saldatore, ma quando lui è morto, io mi sono imbarcato

-Attualmente dove vive? Sta lavorando?



R: *Vivo a Lucca, a Sant'Anna, in un centro di accoglienza; adesso sto lavorando in una pasticceria, ho svolto un apprendistato nella pasticceria, poi mi hanno fatto il contratto; lavoro dal lunedì al sabato tutto il giorno, ho un reddito mensile di 900 euro*

*-Sua moglie e sua figlia vivono in Guinea?*

R: *Sì, mando loro dei soldi per vivere, comunque anche lei ha fatto un corso di formazione e lavora, ma non riesca a guadagnare molto*

*-Come ha trovato lavoro in pasticceria?*

R: *Appena ho finito il corso di formazione sono andato al Centro per l'Impiego per cercare un lavoro ed ho parlato con un amico che mi ha consigliato di cercare un lavoro in pasticceria. Ho visto una pasticceria e sono entrato per caso, non sapevo che cercassero personale; c'era una dipendente incinta, che io ho sostituito; è anche un panificio”;*

**rilevato che,**

**per quanto concerne l'ammissibilità del ricorso,**

vista l'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero, il ricorso, dall'esame del fascicolo nella Consolle del Magistrato, risulta depositato in data 26.01.2018 (cfr. ricevuta di deposito del ricorso in PCT), e quindi tempestivamente rispetto alla data di notifica del diniego della Commissione Territoriale del 29.12.2017;

**rilevato che,**

**per quanto riguarda la valutazione delle prove,**

l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017);

il quadro normativo prevede un esame riservato, “*individuale, obiettivo ed imparziale*” (artt. 8, co. 2, d.lgs. 25/2008, e 6, co. 3, d.p.r. 21/2015), articolato sulle “*circostanze personali del richiedente*”, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 251/2007) sull'eventuale documentazione presentata nonché su “*tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento*



*dell'adozione della decisione*". L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che, nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che guidano il giudizio di attendibilità;

in particolare, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11);

**ritenuto che,**

**sempre per quanto attiene la valutazione delle prove,**

le dichiarazioni del ricorrente siano apparse del tutto verosimili, attesa la pressoché totale sovrapposibilità dei racconti resi di fronte alla Commissione Territoriale e durante l'audizione giudiziale con estrema dovizia di particolari;

inoltre, in questa sede, la difesa di parte ricorrente ha depositato documenti in lingua francese, corredati di trascrizione e traduzione giurata, in base ai quali può ritenersi confermato il contrasto con i membri della famiglia Keita per il possesso del terreno ereditato, e le aggressioni fisiche subite (cfr. le dichiarazioni del Sindaco del villaggio e i due certificati medici e relative traduzioni agli atti);

**ritenuto che,**

**per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sussidiaria,**

ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria viene concessa al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma in relazione al quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave



danno, come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo, avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 citato, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

in primo luogo, per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 (per le ipotesi di condanna a morte, tortura e\o trattamenti inumani o degradanti, nonché la persecuzione individuale), ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la minaccia deve provenire da un soggetto molto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, mentre quella da parte di soggetti non statuali (bande criminali, sette, etc.) ha rilevanza se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione (nel senso che non consentano l'accesso da parte del richiedente a un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave);

nel caso di specie, quanto allegato dal ricorrente pare idoneo ad integrare le fattispecie di cui sopra, essendo ravvisabile il rischio di subire un "grave danno" in caso di rientro nel Paese d'origine; a questo proposito, in base alla ricostruzione dettagliata fornita dal ricorrente e ai documenti in lingua francese depositati dalla sua difesa (con relativa traduzione giurata del gennaio 2018), può ritenersi accertato il contrasto con i membri della famiglia Keita per il possesso del terreno ereditato, e le aggressioni fisiche subite, per cui emerge come verosimile anche il rischio dallo stesso dedotto, con riguardo alla possibilità di subire nuovamente un'ingiusta detenzione carceraria, a seguito della sua evasione durante la manifestazione popolare per il virus Ebola;

infatti, è ragionevole ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente - in assenza di quelle garanzie del giusto processo che risultano necessarie per poter godere di un equo



accertamento giudiziario – sia in concreto esposto al rischio di venire tratto in arresto, con conseguente sottoposizione ad un trattamento inumano e degradante, tenuto conto delle dure condizioni detentive delle carceri della Guinea;

sotto questo profilo, mette conto ricordare che il sistema giudiziario della Guinea è inquinato da partiche corruttive (cfr. Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 ottobre 2018 in <https://www.meltingpot.org/Guinea-II-richiedente-ha-diritto-alla-protezione.html>), e, quanto alle condizioni detentive delle carceri guineane, nonché all'uso eccessivo della forza da parte della polizia, si considerino le seguenti COI reperite al riguardo: *“Nonostante più severe regole di ingaggio e il divieto di utilizzare la forza letale durante le proteste di strada, elementi delle forze di sicurezza occasionalmente hanno agito indipendentemente dal controllo civile. I problemi più gravi dei diritti umani sono rimasti le condizioni della carceri rischiose per la vita e quelle dei centri di detenzione; la negazione dell'equo processo; violenza e discriminazione contro le donne e le ragazze, compresi gli abusi sessuali, il matrimonio forzato e il matrimonio precoce e la mutilazione / il taglio genitale femminile (FGM / C). Altri problemi legati ai diritti umani includono: uccisioni da parte delle forze di sicurezza e uso di forza eccessiva contro i civili, compresa la tortura per estrarre confessioni; l'arresto arbitrario; la lunga detenzione in attesa del processo e detenzione indefinita, compresa quella dei prigionieri politici; interferenze arbitrarie con la famiglia e la abitazione; restrizioni alle libertà di stampa e di riunione; la corruzione a tutti i livelli di governo”* (rapporto del Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto d'asilo – Unità COI, del 13.9.2017, reperibile sul sito <https://coi.easo.europa.eu>).

si deve, dunque, ritenere integrata l'ipotesi del danno grave di cui all'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007, e va, riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria;

ogni altra questione risulta assorbita;

**ritenuto che,**

**per quanto riguarda le spese di lite,**

considerato che per l'accoglimento del ricorso è risultata essenziale l'assistenza tecnica spesa dal difensore, con le produzioni documentali effettuate in questa sede e di cui si è dato conto sopra, corredate dalla traduzione giurata del 22.1.2018, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77 sulla



compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese di lite della parte ricorrente;

**P.Q.M.**

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a **CAMARA SEYDOUBA**, nato il 02.02.1995, la protezione sussidiaria;
- 2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio della parte ricorrente.

Si comunichi.

La Presidente

Dott. ssa Luciana Breggia

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

